Dott. Maurizio Rubini Referente O.C.C. Viterbo





Novità procedurali e sostanziali

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA GLI ARTICOLI DEL CODICE DELLA CRISI

- - Art. 268 Liquidazione controllata
- o Art. 269 Domanda del debitore
- Art. 270 Apertura della liquidazione
- o Art. 271 Concorso di procedure
- Art. 272 Elenco dei creditori, inventario e programma di liquidazione
- Art. 273 Formazione del passivo
- Art. 274 Azioni di liquidazione
- o Art. 275 Esecuzione del programma
- o Art. 276 Chiusura della procedura
- Art. 277 Creditori posteriori

Art. 268 – Liquidazione controllata

- La domanda può essere presentata anche da un creditore, anche se in pendenza di una esecuzione individuale.
- E' previsto un limite minimo per i debiti pari ad euro 50.000,00.
- Non si fa luogo all'apertura della liquidazione su istanza del creditore in caso di assenza di attivo attestato dall'OCC su richiesta del debitore

o Art. 269 – Domanda del debitore

- Il ricorso presentato dal debitore viene depositato con l'assistenza dell'OCC.
- E' stato previsto un maggior termine di sette giorni per gli avvisi da effettuare agli Agenti Fiscali e della Riscossione.

o Art. 270 – Apertura della liquidazione

- o Nomina liquidatore: conferma gestore già indicato nel ricorso.
- o Per giustificati motivi può essere nominato altro professionista scelto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. 202/2014.
- o Alcuni Tribunali hanno ritenuto necessaria anche l'iscrizione all'Albo ex art. 356 CCII (esempio Tribunale Salerno 29517 del 20 luglio 2023).
- Assegnazione ai creditori ed ai terzi per rivendiche di un termine non superiore a 60 giorni per inviare PEC al liquidatore con indicazione dei propri diritti.

- L'art. 270 prevede uno specifico richiamo alla normativa di cui agli art.i 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 159/2011.
- Trattasi della regolamentazione degli incarichi riguardanti gli Amm. Giudiziari di beni sequestrati e confiscati e prevede:
- o Specifiche previsioni sulla incompatibilità
- La dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità
- Un sistema di vigilanza affidato alla Corte di Appello

SENTENZA TRIBUNALE SALERNO

- Trib. Salerno, 10 luglio 2023, Pres. Jachia, Est.
 Serretiello
- SOVRAINDEBITAMENTO Liquidazione controllata Nomina liquidatore -Esclusione del gestore non iscritto all'Albo ex art. 356 CCII.
- o Il Tribunale non può confermare come liquidatore il professionista che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII qualora non sia iscritto all'Albo di cui all'art. 356 CCII perché per la nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata, i criteri di cui all'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII; la mancata iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'A.G. alle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza in capo al professionista in principio designato dall'OCC concreta i "giustificati motivi", ex art. 270, comma 2, lett. b) CCII, per nominare un liquidatore diverso, da scegliersi tra gli iscritti nell'elenco dei gestori della crisi (di cui al decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014) residente nel circondario del Tribunale di riferimento.

o Art. 271 – Concorso di Procedure

 Domanda liquidazione controllata da parte dei creditori o del P.M. – Concessione di un termine da parte del Giudice in presenza di richiesta del debitore di accesso ad una delle procedure di cui al capo II del titolo IV del CCII (Piano del Consumatore e Concordato Minore)

- Art. 272 Elenco dei creditori, inventario e programma di liquidazione.
- La norma risulta maggiormente strutturata rispetto al precedente art. 14-sexies della L. 3/2012 e prevede, tra l'altro, la stesura di un programma di liquidazione da parte dell'OCC da sottoporre al Giudice, che deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
- o Inventario da redigere entro 90 giorni.

- Art. 273 Formazione dello Stato Passivo
- E' stata prevista una procedura per la formazione dello Stato Passivo più articolata rispetto al precedente art. 14-octies della L. 3/2012 ed in linea con le analoghe disposizioni di cui agli art.i 200 e ss del CCII (accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale).
- La figura del Liquidatore risulta centrale anche rispetto alle eventuali osservazioni dei creditori, fino alla decisione del Giudice, che può essere reclamata davanti al Collegio.

- o Art. 274 Azioni del Liquidatore
- o Norma sostanzialmente simile alla precedente (art. 14-decies L. 3/2012)
- Art. 275 Esecuzione del programma di liquidazione.
- Relazione semestrale al G.D. L'omissione può portare alla revoca del liquidatore.
- Compenso liquidato dal G.D. successivamente all'approvazione del Rendiconto, con successiva autorizzazione al pagamento ai sensi dell'art. 276.


o Art. 277 – Creditori posteriori

• Norma sostanzialmente simile al precedente art. 14-duodocies L. 3/2012.

- o Art. 282 Esdebitazione di diritto
- Norma applicabile alla procedura di Liquidazione Controllata del sovraindebitato, che prevede un termine di tre anni dall'apertura della procedura.
- Il precedente art. 14-quinquies, comma 4 della L. 3/2012, prevedeva un termine di quattro anni dal deposito della domanda.
- L'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni.
- Viene disposta con Decreto del Collegio ed iscritta al Reg. Imprese su richiesta del Cancelliere.

Risulta del tutto assente qualsiasi richiamo ai beni sopravvenuti nei tre anni successivi all'apertura della liquidazione (norma precedente art. 14-undecies, che fissava un termine di quattro anni successivi alla domanda depositata dal debitore) Dott. Maurizio Rubini Referente O.C.C. Viterbo





SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE